



Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 377 del 18/03/2010

Calcio a Cinque - C.U. 51

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia

alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2009/2010;

- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;

- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:

- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;

- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^ FASE DI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e dei play-off e gare per l'ammissione alla II^ fase di play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 21;

- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off);

- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off;

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;
- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILI E JUNIORES DI CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010).

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:
 1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
 2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
 3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare di ammissione alla II^a Fase di Play-Off);

4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2010/2011;

5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei Campionati femminili e Juniores di Calcio a 5

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A – A2 - B – Under 21 – Fase Nazionale Finale Coppa Italia Regionale Femminile – Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque;

- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. E D.N.CA5

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. MODULISTICA INTERATTIVA

I Presidenti che non hanno registrata la propria Società sono invitati a fare esplicita richiesta inviando, completo in ogni parte, il modulo scaricabile entrando all'interno del settore dei "non registrati" <http://www.figcindsicilia.it/sicilia/default.asp> o riportando, su carta intestata con bollo della Società e firma del Presidente, quanto sotto indicato:

1. il numero di matricola;
2. l'indirizzo e mail;
3. l'indirizzo personale a cui rimandare la password ed altri dati;

4. una parola riservata (massimo otto caratteri) da utilizzare per riottenere, eventualmente, la password dimenticata.

Al riscontro sarà inviata via posta una lettera contenente i seguenti dati che serviranno per l'accesso all'area riservata:

1. la denominazione completa ed esatta della società;
2. il numero di matricola;
3. la password;
4. la conferma della parola riservata per il recupero della password

3.2.2. NEWS

Si comunica che questo Comitato Regionale nel sito sopra indicato ha provveduto ad inserire la voce "NEWS" nella quale saranno riportati eventi e/o notizie di interesse regionale.

3.2.3. FOTO – LOGO

Le Società sono invitate ad inviare il proprio Logo e una fotografia digitale della squadra.

A tal proposito si fa presente che questa organizzazione regionale ha inserito nelle "NEWS" i loghi pervenuti o in possesso.

3.2.4. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito www.lnd.it

3.2.5. COORDINATE BANCARIE

Si comunicano, qui di seguito, le coordinate bancarie del C.R. Sicilia:

**L.N.D. C.R. SICILIA - BANCO DI SICILIA SPA
Agenzia PALERMO MARIANO STABILE**

Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n.conto
IT	53	X	01020	04720	000300644037

3.2.6. TELEFONO "URGENTE" A.I.A. - 333/6646306

Si comunica il **NUOVO** numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 30' prima rispetto l'inizio della gara, **SOLAMENTE** nel caso d'improvvisa assenza dell'arbitro designato.

EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI NON RICEVERANNO RISPOSTA.

3.2.7. PROROGA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Visto il nuovo assetto del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delineato dal regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, relativo alla riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, il termine per la presentazione delle istanze relative all'erogazione dei contributi destinati al

potenziamento della attività sportive isolate per la stagione sportiva 2010 ai sensi dell'art.13 della legge regionale 16 maggio 1978 n.8, già fissato al 31 gennaio 2010, **è stato prorogato al 31 marzo 2010**, escluse le richieste relative alle manifestazioni sportive, i cui termini sono già scaduti in data 31 ottobre 2009.

3.2.8. CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES DI CALCIO

Si ricorda che è in programmazione il **Campionato Provinciale Juniores di Calcio a Cinque** riservato ai calciatori nati dall'01.01.91, al quale **potranno partecipare anche le Società di Calcio a undici**.

E' fatto obbligo, comunque, alle Società di annoverare in distinta, per ogni singola gara, almeno 2 (due) calciatori nati dall'01.01.92.

Il Campionato, la cui gestione sarà affidata alle Delegazioni Provinciali, potrebbe prevedere, in base ai tempi di realizzazione, finali regionali.

La Tassa di iscrizione è pari ad €. 100.

Le Società interessate devono inviare alla Delegazione Provinciale di pertinenza, entro e non oltre il 23 MARZO 2010 la propria adesione.

3.2.9. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI DI ASSOCIAZIONE E TESSERATI

Si riporta l'art. 19 p.13, del nuovo Articolo del Codice di Giustizia Sportiva
...omissis...

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

3.3. COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si ricorda che le delibere emesse dalla **Commissione Disciplinare** sono rese note attraverso la pubblicazione di **apposito comunicato ufficiale**.

3.4. SETTORE TECNICO

Si ricorda che le comunicazioni del **Settore Tecnico** sono rese note attraverso la pubblicazione di **apposito comunicato ufficiale**.

4. COMUNICAZIONI DELLA D.R. CALCIO A CINQUE

4.1. SEGRETERIA

4.1.1. ULTIME DUE GIORNATE DI CAMPIONATO

Si ricorda che nelle ultime DUE giornate della “Stagione Regolare” della Serie C1, Serie C2 e Serie C Femminile, le gare verranno giocate tutte nello stesso giorno ed orario: **SABATO ALLE ORE 17:00 (C1 e C2)** e **DOMENICA ALLE ORE 17.00 (Serie C Femminile)**.

Il tempo d’attesa rimane fissato in 5 (cinque) minuti.

4.1.2. RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE

Gara del 17 Marzo 2010 - ritorno

SICILIA - CALABRIA 4 – 2

In base ai risultati conseguiti in campo la SICILIA accede di diritto alla fase finale del Torneo delle Regioni che si svolgerà in Umbria dal 27 Marzo al 01 Aprile 2010.

Un ringraziamento allo staff tecnico regionale ed alle atlete per l’obiettivo raggiunto.

4.2. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1

4.2.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI

AZZURRI R.ITALIA - SAN CATALDO del 20.03.10
Per indisponibilità dell’impianto sportivo e accordo tra le parti, giocasi alle ore 15.30 anziché alle ore 17.00, stesso campo (PALAORETO).

4.2.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Nessuna comunicazione

4.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2

4.3.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI

Girone “A”

PALERMO FUTSAL E. - SAN GREGORIO PAPA del 20.03.10
Ininfluente ai fini della classifica e per accordo tra le parti, giocasi alle ore 16.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (TRINAKRIA);

Girone “B”

SPORT TRABIA - ARGYRIUM del 20.03.10
Ininfluente ai fini della classifica e per accordo tra le parti, giocasi alle ore 15.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (EURO SPORT CENTER);

UNIVERSAL MISTERBIANCO - ATHENA del 20.03.10
Ininfluente ai fini della classifica e per accordo tra le parti, giocasi alle ore 15.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (PALATENDA);

Girone "D"

KAMARINA - CITTA' DI SORTINO del 20.03.10
Ininfluente ai fini della classifica e per accordo tra le parti, giocasi alle ore 18.00 anziché alle ore 17.00, stesso campo (PALESTRA PSAUMIDE).

4.3.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Nessuna comunicazione

4.4. COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE

4.5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C

4.5.1. MODIFICHE DATE – ANTICIPO VIII GIORNATA DI RITORNO

Nessuna comunicazione

4.5.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Nessuna comunicazione

4.6. COPPA SICILIA

A questa data risultano iscritte le seguenti Società:

VITTORIA CALCETTO	di	Vittoria
PARROCCHIA GANZIRRI	di	Ganzirri
TRINAKRIA C5	di	Palermo
DIANA CALCIO COMISO	di	Comiso (preannuncio d'iscrizione)

Le Società che intendono partecipare sono invitate a darne urgentemente comunicazione.

4.7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

4.8. COPPA TRINACRIA

4.9. SUPERCOPPA SICILIANA MASCHILE

4.10 SUPERCOPPA SICILIANA FEMMINILE

5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

RISULTATI GARE

REGIONALE CALCIO A CINQUE C1		GIRONE:	A	
12/03/10	12/R	SANT ISIDORO	AZZURRI RADIO ITALIA	4 - 5
13/03/10	12/R	ENNESE	LIBERTAS BORGO MOLARA	7 - 1
		FUTSAL PALERMO	REAL BAGHERIA	8 - 1
		LIDOPOGAP	ATLETICO VILLAFRANCA	3 - 5
		MELILLI	VIRTUS SCICLI	6 - 4
		REAL MARSALA	FUTSAL PUNTESE	2 - 3
		SAN CATALDO	WISSER CLUB	9 - 3
		SPORTING PELORO MESSINA	PRO GELA	6 - 0

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2		GIRONE: A		
13/03/10	12/R	C.U.S. PALERMO	SAN VITO LO CAPO	8 - 2
		JUVENTUS CLUB G.SCIREA	PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.	13 - 2
		MABBONATH	GAZZARA CLUB TERRASINI	8 - 4
		POLARIS	MISTRAL MEETING CLUB	7 - 5
		SAN GREGORIO PAPA	ZT 84 CAPACI	7 - 3
		SPORT CLUB GIUDECCA	RIVIERA MARMI	2 - 3
17/03/10	12/R	CLUB 83	TRINAKRIA C5	8 - 7

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2		GIRONE: B		
13/03/10	12/R	ARGYRIUM	VIRTUS TERMINI	15 - 8
		ATHENA	OLIMPIA	5 - 5
		CENTRO LUCE CANICATTI	CITTA DI LEONFORTE	4 - 1
		CITTA DI BAGHERIA	SPORT TRABIA	8 - 8
		CITTA DI CAMPOFELICE DI R	CASTELBUONESE	9 - 2
		RAHL BUTAHI	UNIVERSAL MISTERBIANCO	10 - 1
		STUDENTESCA ARMERINA	NISSA 5 ASTRABET	5 - 4

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2		GIRONE: C		
13/03/10	12/R	ATLETICO MASCALUCIA	LA MADONNINA	2 - 2
		FICARAZZI 2000	M E M FUTSAL CLUB	5 - 5
		FUTSAL BATTIATI	NUOVA C5 MISTERBIANCO	5 - 2
		N.B.I. MISTERBIANCO	OR.SA. P.G.	8 - 6
		NUOVA RINASCITA	VIAGRANDE CALCIO A CINQUE	1 - 5
		SICANIA	DACCA 2000	1 - 1
		TRINACRIA	PIANO D API CALCIO A 5	4 - 2

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2		GIRONE: D		
13/03/10	12/R	AQUILA CALTAGIRONE	CARLENTINI	11 - 5
		NEW JUNIOR	IBLEA 99	3 - 4
		PRO ROSOLINI	KAMARINA	6 - 3
		REAL FLORIDIA C5	GREEN SPORT	7 - 3
		SPORTING GELA	PLAYBALL AUGUSTA	6 - 4
17/03/10	12/R	CITTA DI SORTINO	IMBRO MERACO	8 - 2

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE		GIRONE: A		
14/03/10	12/R	C.U.S. PALERMO	PAIDEIA A.S.D.	5 - 2
		GINNIC CLUB STADIUM	CITTA DI CAMPOFELICE DI R	2 - 4
		LUDOS	SPORTING TERMINI	6 - 1
		MISTRAL MEETING CLUB	CASTELLAMMARE CALCIO 94	9 - 1
		STIG CASTELLAMMARE	QUISQUINESE	7 - 3
		TRINAKRIA C5	SPORTING CLUB P5	1 - 2
		VIGOR MONTELEPRE	RIVIERA MARMI	1 - 5

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 18/03/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GARE DEL 12/ 3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

RIESI FRANCESCO PAOLO (SANT ISIDORO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr

CALI ALESSIO (AZZURRI RADIO ITALIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

CIARAMITARO LUCIANO (AZZURRI RADIO ITALIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

DI SALVO GAETANO (SANT ISIDORO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

DI SALVO ANTONINO (SANT ISIDORO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FRICANO ONOFRIO (SANT ISIDORO)

AMMONIZIONE V infr

D ANTONI AURELIO (AZZURRI RADIO ITALIA)
FRICANO PIETRO (SANT ISIDORO)

AMMONIZIONE II infr

SCIANNA GAETANO (SANT ISIDORO)

AMMONIZIONE I infr

TONA FRANCESCO (AZZURRI RADIO ITALIA)

GARE DEL 13/ 3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 VIRTUS SCICLI
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso, da parte di proprio sostenitore, nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 5/2010

PADUA GIULIO (VIRTUS SCICLI)
Già squalificato sino a tutto il 31/3/2010, non iscritto in distinta, assumeva reiterato contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per essersi introdotto all'interno dello spogliatoio dello stesso, a fine gara, ed avere assunto contegno irrispettoso.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCALISI GIOVANNI (LIBERTAS BORGO MOLARA)
GIORDANO SALVATORE (SPORTING PELORO MESSINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

CASTROGIOVANNI IVAN (ENNESE)
ASSENZA ENRICO (VIRTUS SCICLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BERTUCCIO SALVATORE (ENNESE)
LIBERTINO ROBERTO (ENNESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GRECO MASSIMO (ENNESE)
LA MALFA FLAVIO (ENNESE)
GIAZZO FILIPPO (REAL MARSALA)
FIDONE GIUSEPPE (VIRTUS SCICLI)

AMMONIZIONE IX infr

CAGLIA MIRKO (PRO GELA)
LUCA TROMBETTA FABIO (SPORTING PELORO MESSINA)

AMMONIZIONE VI infr

PRIVITERA GIUSEPPE (FUTSAL PUNTESE)

AMMONIZIONE V infr

GIORGIO ANDREA (SAN CATALDO)
CILIO GIUSEPPE (VIRTUS SCICLI)
RE EMANUELE (VIRTUS SCICLI)

AMMONIZIONE II infr

VASILE GIANLUCA (VIRTUS SCICLI)
ALIOTTA NICOLA (WISSER CLUB)

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 13/ 3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

- Euro 125,00 M E M FUTSAL CLUB
Per avere, propri tesserati non identificati, accerchiato l'arbitro ed assunto offensivo nei confronti dello stesso; per avere, uno dei suddetti, spintonato lo stesso; nonchè per presenza di persone non autorizzate all'interno del terreno di gioco, il tutto a fine gara.
- Euro 50,00 FICARAZZI 2000
Per presenza di persone non autorizzate all'interno del terreno di gioco, a fine gara.
- Euro 40,00 CARLENTINI
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 3/2010

TRIPOLI CARMELO FRANCES (CITTA DI BAGHERIA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ARENA GIANCARLO (CITTA DI LEONFORTE)
Per condotta scorretta; nonchè per proteste nei confronti dell'arbitro

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE

DI LIBERTO EMANUELE (CITTA DI BAGHERIA)
Per contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro; per contegno offensivo nei confronti dello stesso, dopo l'espulsione; nonchè per contegno aggressivo, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA

SPALLINA IGNAZIO (C.U.S. PALERMO)
LO CICERO SALVATORE (CENTRO LUCE CANICATTI)
BELLASSAI MATTEO (KAMARINA)
MARLETTA ANTONIO (M E M FUTSAL CLUB)
ENEA IGNAZIO (PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.)
SPADARO MARCELLO (PRO ROSOLINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

CANCILLA LUIGI (SPORT TRABIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BOSCO DANIELE (ATLETICO MASCALUCIA)
RICCOBONO VINCENZO (C.U.S. PALERMO)
MONCADO MICHELE (CENTRO LUCE CANICATTI)
TROVATO DANIELE (DACCA 2000)
VULTAGGIO UMBERTO (JUVENTUS CLUB G.SCIREA)
GRASSO GIANFRANCO (LA MADONNINA)
SCAVUZZO SANTO (N.B.I. MISTERBIANCO)
BOSCO MARCO GIUSEPPE (NISSA 5 ASTRABET)
DE PASQUALE GAETANO (OR.SA. P.G.)
SPADARO MARCELLO (PRO ROSOLINI)
GUAIANA GAETANO (SPORT CLUB GIUDECCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

POMODORO GIUSEPPE (SICANIA)
VIRDI CHRISTIAN (STUDENTESCA ARMERINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

DI BLASI GIOVANNI (DACCA 2000)
PELLEGRINO DARIO (FICARAZZI 2000)
CETINO MARCO (SPORT CLUB GIUDECCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BUTTITTA GIUSEPPE CLAUDI (CITTA DI BAGHERIA)
D AGATI BIAGIO (CITTA DI BAGHERIA)
DI LIBERTO EMANUELE (CITTA DI BAGHERIA)
COSTA DAVIDE (CITTA DI LEONFORTE)
LA MATTINA ANTONINO (DACCA 2000)
ORLANDO FRANCESCO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
MARINO GIANLUCA (M E M FUTSAL CLUB)
MANNINO PIETRO (NUOVA C5 MISTERBIANCO)
TRIPPI GIUSEPPE (OR.SA. P.G.)
GRASSO GIUSEPPE (PIANO D API CALCIO A 5)
MARRETTA MARCO (SAN GREGORIO PAPA)
FICARRA GIUSEPPE (SICANIA)
MARTELLI CORRADO (SICANIA)
MANZELLA ANTONINO (SPORT TRABIA)
IMBURGIA PAOLO (VIRTUS TERMINI)

AMMONIZIONE VI infr

CAVALLARO FRANCESCO (ARGYRIUM)
GIANCONE GIUSEPPE (CENTRO LUCE CANICATTI)
RAGUSA SALVATORE (M E M FUTSAL CLUB)
CASSISI MARCO (NEW JUNIOR)
ACCARDO SALVATORE (RIVIERA MARMI)

AMMONIZIONE V infr

MALANDRINO FRANCESCO (AQUILA CALTAGIRONE)

GRANATELLO DARIO	(C.U.S. PALERMO)
CORBO RAFFAELE	(CENTRO LUCE CANICATTI)
NICOSIA SIMONE	(CITTA DI LEONFORTE)
CAMPO FEDERICO	(IBLEA 99)
SGARIOTO GIOVANNI	(IBLEA 99)
RUSSO FRANCESCO	(N.B.I. MISTERBIANCO)
NOTO GIACOMO	(RIVIERA MARMÌ)

AMMONIZIONE II infr

FERRANTE SALVATORE	(CITTA DI CAMPOFELICE DI R)
ZANGHI GIANLUCA	(FICARAZZI 2000)
COMITINI GUIDO	(IBLEA 99)
DIQUATTRO FILIPPO	(KAMARINA)
FICHERA ALESSANDRO	(NUOVA C5 MISTERBIANCO)
PARISI SEBASTIANO MIRK	(RAHL BUTAHI)
DRESDA MIRKO	(REAL FLORIDIA C5)

AMMONIZIONE I infr

COSTANZO ANGELO	(CARLENTINI)
ANTONUCCIO PAOLO	(PRO ROSOLINI)
SANTAGATI NICOLO	(UNIVERSAL MISTERBIANCO)
COCO ANTONIO	(VIAGRANDE CALCIO A CINQUE)
FINOCCHIARO ANDREA	(VIAGRANDE CALCIO A CINQUE)
CUCUZZA VALENTINO	(ZT 84 CAPACI)

Gare del campionato REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 14/ 3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 40,00 RIVIERA MARMÌ
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

Euro 40,00 VIGOR MONTELEPRE
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SICILIA CLAUDIA	(C.U.S. PALERMO)
PAMPINELLA PAOLA	(SPORTING TERMINI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FROSINA EVA	(PAIDEIA A.S.D.)
-------------	------------------



AMMONIZIONE II infr

RIELLA VINCENZA
COSTA ROSALIA
LUCIDO ADELAIDE

(GINNIC CLUB STADIUM)
(QUISQUINESE)
(TRINAKRIA C5)

AMMONIZIONE I infr

CARUSO MARIANGELA
SPANO ROSARIA

(C.U.S. PALERMO)
(CITTA DI CAMPOFELICE DI R)

Il Segretario
Paolo Mendola

Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/03/2010

Il Segretario del C.R.
Maria Gatto

Il Presidente del C. R. Sicilia
Sandro Morgana